

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA UFFICIO II

ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale

PARTE III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

PARTE I - Aspetti tecnico normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, volta ad ampliare - anche attraverso accordi dell'Unione Europea per le materie di competenza esclusiva e concorrente dell'UE - la rete di intese, degli scambi commerciali e degli investimenti dell'Italia, creando condizioni più favorevoli per l'intensificazione delle relazioni economiche e garantendo la certezza del diritto agli operatori delle Parti interessate. Tali obiettivi sono perseguiti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali e nel rispetto del diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'Accordo disciplina la protezione degli investimenti esteri e la soluzione delle controversie sugli investimenti tra investitori e Stato e tra le due Parti dell'accordo. Rispetto a tale materia, il parere vincolante 2/15 del 16 maggio 2017 reso dalla Corte di Giustizia in merito all'Accordo di Protezione degli Investimenti UE-Singapore ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli investimenti esteri diretti. La Corte ha inoltre confermato la competenza

esclusiva dell'UE per quanto riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti. Al contempo, la Corte ha concluso che l'Unione dispone di una competenza concorrente per quanto riguarda gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti. Con riferimento a tali materie, l'Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'Accordo **sostituisce** 21 Accordi bilaterali tra Vietnam e Stati membri UE, tra cui **quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam** per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990 ed attualmente in vigore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea, anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto Speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali dello Stato rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale. Il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistere giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'Accordo medesimo.

PARTE II - Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato, la firma e la conclusione degli accordi con Paesi terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'intesa e ne richiama esplicitamente alcuni (ad es., l'Accordo OMC).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Con parere n. 1/17 del 30 aprile 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, su richiesta del Regno del Belgio, in merito alla compatibilità

con il diritto dell'Unione del sistema giurisdizionale degli investimenti (Investment Court System, ICS) previsto dall'Accordo economico e commerciale globale UE- Canada («CETA»). Tale sistema, che riflette l'aggiornato approccio della Commissione in materia, è previsto anche dall'Accordo sulla Protezione degli Investimenti UE-Vietnam di cui trattasi.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituita dal CETA è compatibile con il diritto dell'Unione. In particolare, la Corte ha rilevato che il diritto dell'Unione non osta né alla creazione di un tribunale, di un tribunale d'appello e, successivamente, di un tribunale multilaterale degli investimenti, né al fatto che il CETA attribuisca loro la competenza a interpretare e applicare le disposizioni dell'accordo alla luce delle norme e dei principi di diritto internazionale applicabili tra le parti del CETA. Resta inteso, poiché questi tribunali si pongono all'esterno del sistema giurisdizionale dell'Unione, che essi non possono essere legittimati a interpretare o applicare le disposizioni del diritto dell'Unione diverse da quelle dell'Accordo che li ha istituiti o a pronunciare decisioni che possano avere l'effetto di impedire alle istituzioni dell'Unione di funzionare conformemente al quadro costituzionale di quest'ultima.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della CEDU, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo misto, che include sia materia di competenza esclusiva che di competenza concorrente degli Stati Membri.

PARTE III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell'Accordo rispettano quanto previsto dalla normativa comunitaria.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Secondo quanto previsto all'art. 4.20, l'Accordo, una volta in essere, sostituirà 21 accordi bilaterali in vigore tra Vietnam e Stati membri della UE, tra cui quello tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato il 18 maggio 1990 ed attualmente in vigore.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo data la natura dell'atto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'Unione Europea e non comportano quindi costi aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione italiana.